



CITTÀ DI FIUMICINO
(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

Approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 12 gennaio 2009

INDICE

Art. 1 – Istituzione della Commissione.....	3
Art. 2 – Competenze della Commissione.....	3
Art. 3 – Composizione della Commissione	3
Art. 4 – Nomina della Commissione.....	3
Art. 5 – Incompatibilità.....	3
Art. 6 – Convocazione della Commissione.....	3
Art. 7 – Quorum strutturale e funzionale	4
Art. 8 – Attività di segreteria della Commissione.....	4
Art. 9 – Istruttoria delle pratiche.....	4
Art. 10 – Funzionamento	4
Art. 11 – Criteri di individuazione	4
Art. 12 – Durata della Commissione e sostituzione dei componenti.....	5
Art. 13 – Compensi	5

Art. 1 – Istituzione della Commissione

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio del Comune di Fiumicino quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri preventivi obbligatori, non vincolanti, e, laddove previsto dalle leggi, obbligatori e vincolanti, su progetti di opere ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Art. 2 – Competenze della Commissione

1. La Commissione per il paesaggio è competente ad esprimere pareri in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, nelle seguenti materie: autorizzazioni paesaggistiche ai sensi degli articoli 146, 147 e 159 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ai sensi dell'articolo 1, comma 6 bis della L.R. n. 59/95, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 47/85, ai sensi degli articoli 16 e 19 della L.R. n. 15/2008 e altri casi previsti dalle convenzioni e/o dai piani urbanistici approvati dal Comune.

Art. 3 – Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da numero 2 (due) esperti paesaggistici (con laurea quinquennale in architettura e/o ingegneria, abilitati all'esercizio della professione, con esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale), numero 1 supplente e dal Presidente, oltreché da un segretario verbalizzante.
2. Ai lavori della Commissione possono partecipare gli istruttori della pratica, qualora convocati dal Presidente della Commissione, e possono partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti ed i funzionari delle aree tecniche, qualora convocati dal Presidente.

Art. 4 – Nomina della Commissione

1. La Commissione di cui all'articolo precedente è nominata dal Sindaco, previa istruttoria effettuata dal Dirigente dell'area, attraverso la comparazione dei curricula presentati dagli interessati a seguito di pubblicazione di apposito bando.
2. I componenti devono essere in possesso di competenza ed esperienza professionale nel campo della tutela paesaggistica e salvaguardia dei beni culturali, ambientali e paesaggistici. Sarà considerata titolo preferenziale la comprovata esperienza in materia di bio-edilizia.
3. Presiede la Commissione il Dirigente dell'area Edilizia e Mobilità.

Art. 5 – Incompatibilità

1. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono altre cariche all'interno della Amministrazione, sulla base di quanto disposto dal d.lgs. n. 267/2000.

Art. 6 – Convocazione della Commissione

1. La Commissione è convocata dal Presidente della stessa.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima la data della seduta a mezzo posta elettronica, telefax ovvero telegramma. Il termine può essere ridotto, in casi d'urgenza, in base alla valutazione del Presidente e, comunque, non può essere inferiore a due giorni.
3. L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.
4. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

Art. 7 – Quorum strutturale e funzionale

1. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di numero due paesaggisti e del Presidente della Commissione.
2. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso di astensione di tutti i componenti, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dall'Ufficio competente.
3. I componenti della Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso. L'obbligo di astensione sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione. In tal caso sarà necessario richiedere la presenza del supplente da convocare nel rispetto dei tempi previsti all'art. 6, in ogni modo da ripristinare il numero richiesto al comma 1.

Art. 8 – Attività di segreteria della Commissione

1. L'area di competenza assicura l'attività di supporto tecnico-operativo alla Commissione.
2. Il segretario della Commissione, nominato dal Dirigente dell'Area, predisporrà la documentazione da allegare all'ordine del giorno e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione ai componenti.
3. Il segretario per ogni seduta della Commissione redige apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, le questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da personale dell'Area di competenza.

Art. 9 – Istruttoria delle pratiche

1. Il responsabile del procedimento istruisce la pratica e la invia alla segreteria della Commissione in tempi utili affinché il rilascio dell'autorizzazione avvenga nei termini di legge.

Art. 10 – Funzionamento

1. La Commissione ha la facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
2. La Commissione ha la facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto del parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto.
3. La Commissione per il paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi.

Art. 11 – Criteri di individuazione

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
2. La Commissione, anche in riferimento agli articoli 146, 147 e 159 del d.lgs. 42/2004, valuta gli interventi proposti in relazione a:

- la compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene;
 - le misure prescritte contenute nel sistema paesistico-ambientale e la coerenza con gli obiettivi di qualità paesistica espressi dai piani regolatori regionali e provinciali;
 - il corretto inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale, valutato nelle sue componenti compositive-estetiche percettive e in riferimento ai coni paesaggistici di visuale;
 - razionalizzazione dell'uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana, la ridefinizione dei margini urbani, la salvaguardia delle aree agricole;
 - la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti e integrati;
 - la compatibilità degli interventi di carattere paesaggistico relativi ai boschi, alla disciplina vigente di carattere forestale ed in particolare agli aspetti concernenti alla salvaguardia del valore del bosco ed alle compensazioni per la sua trasformazione.
3. Nell'esercizio delle specifiche competenze, la Commissione fa inoltre riferimento alla normativa di subdelega.

Art. 12 – Durata della Commissione e sostituzione dei componenti

1. La Commissione dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova Commissione.
2. I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione.
3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione, con le procedure di cui all'art. 4.

Art. 13 – Compensi

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del d.lgs. 42/2004 “La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice si intende a titolo gratuito e comunque da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
2. Per i componenti della Commissione sarà prevista una indennità forfetaria di presenza per compensare le eventuali spese di partecipazione, deducibile dai diritti di istruttoria rivalutati ai sensi della delibera consiliare n. 2 del 12/01/2008 per non gravare sulle previsioni di bilancio.
3. I compensi saranno determinati annualmente con deliberazione di Giunta comunale.